



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto*** [ID: 3261] Aeroporto Valerio Catullo di Verona –  
Masterplan. Decreto di compatibilità ambientale n.  
191 del 27 luglio 2017.

---

***Procedimento*** Verifica di ottemperanza alla prescrizione lett. A)6

---

***ID Fascicolo*** 4020

---

***Proponente*** ENAC

---

***Elenco allegati*** Parere CTVA n. 2784 del 6 luglio 2018

---

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 18/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 21/07/2018

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, co. 3 del medesimo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM. 161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale n. 191 del 27 luglio 2017, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al Masterplan dell’Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. A) 6, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questo Dicastero, che recita: “*La realizzazione di qualsiasi opera prevista dalle tre fasi di attuazione del Masterplan è subordinata alla presentazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) redatto ai sensi del D.M. n. 161/2012*”;

**VISTA** la nota prot. 39122 del 13 aprile 2018, acquisita al prot. 8956/DVA del 17 aprile 2018, con cui ENAC ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione citata;

**CONSIDERATO** che in allegato alla citata nota, il proponente ha trasmesso gli elaborati tecnici denominati “*Piano programmatico di gestione terre*” e “*Piano di utilizzo attuativo – fase 1a*”;

**VISTA** la nota prot. 9448/DVA del 23 aprile 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTA** la nota prot. n. 66988 del 19 giugno 2018, acquisita al prot. n. 14093/DVA del 19 giugno 2018, con cui ENAC, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;

**ACQUISITO** il parere positivo n. 2784 del 6 luglio 2018 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 16180/DVA del 12 luglio 2018, costituito da n. 15 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel sopra citato parere, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- “*il Piano Programmatico di Gestione Terre contiene tutti gli elementi caratterizzanti del Piano di Utilizzo ed in particolare l’inquadramento territoriale, l’identificazione dei siti di produzione, di utilizzo ed i depositi temporanei, le caratterizzazioni effettuate e da effettuare nonché la durata e la validità del Piano stesso*”;

- per quanto riguarda il Piano attuativo – Fase 1a, *“in sintesi che il piano di utilizzo è stato redatto secondo le indicazioni di cui all’Allegato 5 del D.P.R. n.120/2017”*;
- *“i Piani di Utilizzo Attuativi per le successive fasi (Fase 1b, 1c, 2 e 3) devono essere sottoposti all’esame nell’ambito della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A 6) del D.M.n.191/2017”*,

e ha considerato che *“la sussistenza delle condizioni che il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo”*,

#### **DETERMINA**

- **l’ottemperanza alla prescrizione n. A) 6 del D.M. n. 191 del 27 luglio 2017, limitatamente alla Fase 1a. Il completamento dell’ottemperanza è vincolato alla presentazione dei piani di utilizzo attuativi previsti per le Fasi 1b, 1c, 2 e 3.**
- **la verifica positiva della sussistenza dei requisiti per qualificare il materiale da scavo come “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, con le seguenti prescrizioni:**
  - 1) **Fornire ogni documentazione necessaria a dimostrare l’idoneità del sito di destinazione Cava Marchi ad accogliere la quantità prevista per la Fase 1a.  
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam  
Ente Vigilante: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**
  - 2) **Fornire i risultati delle caratterizzazioni ambientali effettuate in corso d’opera ed eventualmente sostenere la non sussistenza di condizioni tali da costituire obbligo a rimodulare la quantità delle terre e rocce da scavo e la loro modalità di gestione.  
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: In corso d’opera  
Ente Vigilante: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)